

Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione.

Prof. Avv. Valerio Vallefuooco

Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione.

**SA
M23**

Salone antiriciclaggio Milano 4 ottobre 2023

Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione.

Valerio Vallefucoco

Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione.



VALERIO
VALLEFUOCO
Founding partner
Studio Legale
Vallefucoco
In alliance with
Belluzzo International
Roma Verona Milano
Lugano Londra
Singapore

Sono passati quattro anni da quando il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha esteso i suoi standard globali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) agli asset virtuali (VA) e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Alcuni dei mercati di asset virtuali più significativi in termini di rilevanza e di portata dell'attività di asset virtuali dispongono di una normativa antiriciclaggio e antiterrorismo già in vigore o in corso di elaborazione.

Tuttavia, è molto preoccupante che il 75% delle giurisdizioni valutate in base agli standard rivisti siano solo parzialmente o non conformi ai requisiti del GAFI.

La conformità rimane in ritardo rispetto alla maggior parte delle altre aree del settore finanziario. Il GAFI ha osservato che alcuni operatori del settore privato collaborano per modificare gli strumenti di conformità alla Travel Rule, dimostrando la volontà di migliorare la conformità del settore, anche se permangono delle carenze.


Nell'ottobre 2018, il GAFI ha aggiornato la Raccomandazione 15 (R.15) per estendere i requisiti AML/CFT agli asset virtuali (VA) e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Nel giugno 2019, il GAFI ha adottato una Nota interpretativa alla Raccomandazione 15 per chiarire ulteriormente come i requisiti GAFI si applichino ai VA e ai VASP.

Da allora, il GAFI ha intrapreso un lavoro significativo per identificare e colmare le lacune nell'attuazione, fornire indicazioni alle giurisdizioni per facilitare l'attuazione e monitorare i rischi emergenti nel settore delle AV.


Does your jurisdiction have legislation in force requiring VASPs to be registered/licensed?

Based on survey results of 90 jurisdictions, as of April 2023



Compliance with R.15 by FATF/FSRB as of April 2023

Based on assessment results for 98 jurisdictions, as of April 2023



FATF Assessment Methodology for requirements on VAs/VASPs


Source: FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations, available at:

www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html

| | |
|--------|--|
| R15.3 | Risk assessment and application of a risk-based approach |
| R15.4 | Licensing/Registration of VASPs |
| R15.5 | Identification of natural persons or legal entities that conduct VASP activities |
| R15.6 | Supervision/Regulation of VASPs to ensure AML/CFT compliance |
| R15.7 | Establishment of guidelines which assist VASPs in AML/CFT compliance |
| R15.8 | Sanctions compliance |
| R15.9 | Preventative AML/CFT measures including the Travel Rule |
| R15.10 | Targeted Financial Sanctions compliance |
| R15.11 | International cooperation |


Has your jurisdiction conducted a risk assessment of VAs/VASPs?

Based on 151 survey results, as of April 2023




What is your jurisdiction's approach to VAs and VASPs?

Based on survey results of 151 jurisdictions, as of April 2023



Has your jurisdiction passed the Travel Rule for VASPs?

Based on survey results of 135 jurisdictions, as of April 2023



NEXT STEPS

Nel febbraio 2023, il GAFI ha adottato una tabella di marcia fino a giugno 2024 per migliorare l'attuazione del R.15.

Il GAFI e il suo Gruppo di contatto per gli asset virtuali (VACG) continueranno a svolgere attività di sensibilizzazione e a fornire assistenza alle giurisdizioni a bassa capacità per incoraggiare l'osservanza della R.15.

Nella prima metà del 2024, il GAFI pubblicherà una tabella che mostrerà i passi compiuti dalle giurisdizioni membri del GAFI e da altre giurisdizioni con attività di VASP di importanza sostanziale verso l'attuazione del R.15 (ad esempio, l'esecuzione di una valutazione del rischio, l'emanazione di una legislazione per regolamentare i VASP, l'esecuzione di un'ispezione di vigilanza, ecc.)

Inoltre, il GAFI e il VACG continueranno a condividere risultati, esperienze e sfide, anche per quanto riguarda i portafogli DeFi e unhosted, compresi i P2P, e a monitorare le tendenze del mercato in questo settore per individuare gli sviluppi che potrebbero richiedere un ulteriore lavoro del GAFI.

LA TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LA FINE DEL TOKEN SEGRETO

CRIPTOVALUTE

Le nuove regole dell'Ocse e della UE: Crypto Asset Reporting Framework (CARF)

Directive Administrative Cooperation (DAC 8).

Manovra finanziaria 2023: possibilità per i titolari di criptovalute di regolarizzare la propria posizione.

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

IL CASO INTERNAZIONALE:

Il 3 ottobre è iniziato negli USA il processo penale a Sam Bankman-Fried che sarà processato con l'accusa di aver rubato miliardi di dollari ai clienti della sua borsa di criptovalute FTX a partire da martedì, quasi un anno dopo il crollo della società che ha sconvolto i mercati e macchiato la sua reputazione.

E' probabilmente il caso più eclatante di scandalo finanziario degli USA e del Mondo. Bankman-Fried, fondatore della borsa di criptovalute FTX e dell'hedge fund associato Alameda Research, sta affrontando un processo per reati finanziari derivanti dallo scioccante crollo di FTX. Prima dell'improvviso crollo dello scorso anno, FTX era valutata circa 32 miliardi di dollari.

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

IL CASO *ITALIANO*: New Financial Technology Ltd

— nata a Silea, poco a nord di Treviso, ma con sede a Londra —

E' probabilmente il caso più eclatante di scandalo finanziario in Italia sul mondo delle criptovalute per dimensioni del fenomeno e per clienti investitori coinvolti:

- **6000 clienti**
- **oltre 100 milioni di euro** (di cui si sarebbe persa la traccia)

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

**LA QUESTIONE:
New Financial
Technology Ltd**

ASPETTATIVE


Investimento con rendimento mensile «garantito» del 10% grazie ad un algoritmo in grado di generare profitti su arbitraggi relativi alle varie piattaforme d'acquisto di criptovalute, così speculando sugli scarti di prezzo (la sigla NFT è un chiaro richiamo ai cd. non fungible tokens)

REALTA'

A luglio New Financial Technology Ltd ha smesso di distribuire dividendi, portandosi via 100 milioni di euro investiti da migliaia di persone

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

New Financial Technology Ltd



DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

Sul punto **molteplici i moniti di:**

Autorità di vigilanza italiane
(Banca d'Italia, UIF, CONSOB);
Guardia di Finanza:

sui **rischi** legati all'investimento in
queste attività e sul pericolo che
**l'origine dei fondi o i loro proventi da
attività illecita possano essere frutto di
riciclaggio e/o fonte di finanziamento
al terrorismo**

Autorità internazionali GAFI-FAFT ed
Europee; da ultimo proprio la BCE:

sui **rischi** negli investimenti nelle cripto e
nella c.d. DeFi, ossia la finanza
decentralizzata (studio BCE del 18 luglio
2018)

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

QUASI PROFETICA SUL PUNTO L'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONSOB PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL 9. MARZO 2022

Secondo cui l'esperienza di vigilanza ha ormai fatto emergere alcuni **comportamenti** ricorrenti da considerare **anomali**:

- le modalità per raggiungere il potenziale investitore, che implicano quasi sempre **tecniche di marketing molto aggressive e “furbe”** come mail, chat, social network, oltre alle più tradizionali telefonate;
- l'utilizzo di **società fittizie** che dichiarano di avere sede in paesi extra-europei o che, se apparentemente localizzate in UE, sono di fatto irreperibili;
- attività **proposte al consumatore** che riguardano spesso **servizi di trading su piattaforme web e strumenti finanziari di complessa comprensione**, come derivati con sottostanti valute, indici di borsa, materie prime e, sempre più frequentemente, criptovalute;
- **la promozione di prodotti offerti abusivamente sempre più “atipici” e collegati al mondo delle crypto-attività**, ambito nel quale è possibile subire perdite integrali del proprio investimento

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONSOB PRESSO LA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL 9. MARZO
2022

SCHEMA TRUFFALDINO molto spesso riconducibile al noto “**schemi Ponzi**” che assicura alti rendimenti ai primi clienti, creando un’illusione di guadagno per attrarre ulteriori clienti che subiranno perdite pesanti nel momento in cui la catena si interrompe; inoltre agli investitori viene spesso altresì prospettato un ulteriore guadagno per il procacciamento di nuovi clienti

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

QUADRO NORMATIVO

Il legislatore nazionale ha recepito la **Direttiva UE 2018/843** con l'emanazione del **D. Lgs. n. 125/2019**, che a sua volta **modifica i titoli I, II, III e V del D. Lgs. n. 231/2007** in materia di prevenzione all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

A seguito delle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 125/2019



Tanto la valuta virtuale quanto tutti i prestatori di servizi, sia relativi all'utilizzo di valuta virtuale che di portafoglio virtuale, rientrano nella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, diventandone pienamente soggetti a corrispondenti obblighi e sanzioni

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

Riformulazione della definizione di «prestatore di servizi relativo all'utilizzo della valuta virtuale» contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera ff) del D.Lgs. n. 231/2007

Articolo 1,
lettera f), del
Dlgs 125/2019

ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, **anche online**, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio alla conservazione da ovvero in valute aventi corso legale o in **rappresentazioni digitali di valore**, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione offerta trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione, o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

Articolo 1,
lettera g), del
Dlgs 125/2019



Introduzione della lettera ff-bis) all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 e, dunque, della definizione di «prestatori di servizi di portafoglio digitale»

ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

Articolo 1,
lettera h), del
Dlgs 125/2019



Modifica della lettera qq) all'articolo 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2007 e, dunque, ridefinizione compiuta
della «valuta virtuale»

la rappresentazione digitale di valore non emessa **né garantita** da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi **o per finalità di investimento** e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

**OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO**



RISPOSTE A TELEFISCO 2021 DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Gdf aveva già rammentato che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale possono sì operare, ma rientrando nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

La stessa Gdf, con riferimento dell'attività di *exchanger*, ha espressamente richiamato la **Cass. pen. 26807/20** in tema di sollecitazione ed offerta al pubblico di Bitcon

La vendita di bitcoin, reclamizzata attraverso un sito web, è equiparabile ad una vera e propria **sollecitazione all'investimento al pubblico** e pertanto sottoposta agli **obblighi informativi previsti dal Testo unico in materia finanziaria (TUF)**, la cui inosservanza integrava gli estremi del reato di **abusivismo finanziario**

Contesto: reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art 493-ter c.p.) ed abusivismo finanziario (art. 166 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 58/98 – TUF).

(Cass. Pen. 26807/20)

La Gdf ritiene che l'attività di *exchanger* non possa essere sottratta alla normativa in materia di strumenti finanziari, nella misura in cui la vendita di valute virtuali venga reclamizzata quale vera e propria proposta di investimento

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

Comunicazione della
Banca d'Italia in
materia di tecnologie
decentralizzate e
Cripto-attività del
giugno 2022



Viene rammentato come, in attesa dell'approvazione delle proposte normative contenute nel AML package europeo, il settore è solo parzialmente regolato attraverso la normativa antiriciclaggio italiana già richiamata

E' inoltre previsto che l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) debba iscrivere in una **sezione speciale del registro dei cambiavalute**, attiva dal 16 maggio 2022, **i VASP in possesso di requisiti minimi previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022**, il quale prevede la riserva dell'attività di VASP ai **soggetti con sede legale in Italia o ai soggetti UE con stabile organizzazione in Italia**, non essendo ammessa l'operatività nella forma della libera prestazione di servizi

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

**I DUBBI:
New Financial
Technology Ltd**

?

Com'è possibile che la società abbia agito indisturbata per tutto questo tempo? Com'è potuto accadere anche in Italia, che tra le prime si è dotata di presidi antiriciclaggio molto avanzati anche nel settore delle Cripto?

?

Come mai gli intermediari bancari e finanziari coinvolti che hanno effettuato per conto dei loro clienti e della società bonifici in arrivo o in partenza non hanno fatto gli opportuni approfondimenti data la delicatezza della materia? Basti pensare che solo nel corso del 2021 secondo la UIF- Unità di informazione finanziaria sono state effettuate oltre 3.500 segnalazioni di operazioni sospette in ordine all'utilizzo di Cripto-Valute

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

**LE
CONCLUSIONI:
New Financial
Technology ltd**

!

Evidentemente come già evidenziato più volte dalla Banca d'Italia il settore aspetta una completa regolamentazione ed una adeguamento ai migliori standard internazionali

!

Tuttavia i presidi minimi di protezione dei risparmiatori consumatori sono ormai presenti nel nostro ordinamento e devono e possono essere azionati sia dalle autorità che dai soggetti lesi

DALLA CASISTICA ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA

Il **Provvedimento UIF 12 maggio 2023**, individua specifici indicatori di anomalia destinati ad intercettare operazioni sospette basate sull'utilizzo di **crypto-assets**:

- ❖ **Operatività in crypto-assets** che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta **incoerente** con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica;
- ❖ **Operatività in crypto-assets**, specie se di importo rilevante, **in contropartita di address per i quali**, sulla base delle informazioni disponibili, **non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati**, anche indirettamente, **a contesti a rischio** ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.

SCENARI FUTURI

- 1) Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)
- 2) DAC 8

GLI SCENARI FUTURI

Negli ultimi anni, i privati hanno rapidamente adottato l'uso di crypto-asset per una serie di attività di investimento e finanziarie. Tuttavia, a differenza dei prodotti finanziari tradizionali, i **crypto-asset possono essere trasferiti e detenuti senza l'intervento degli intermediari finanziari tradizionali e senza che un amministratore centrale abbia piena visibilità** sulle transazioni effettuate o sulle disponibilità dei crypto-asset.



Pertanto, i crypto-asset potrebbero essere sfruttati per minare le iniziative internazionali di trasparenza fiscale esistenti, come il CRS

GLI SCENARI FUTURI

In questo contesto, si inserisce il

Crypto-Asset Reporting
Framework (CARF)

Il G20 ha chiesto all'OCSE di sviluppare un quadro per lo scambio automatico di informazioni sui crypto-asset che preveda la segnalazione e lo scambio di informazioni relative ai crypto-asset, nonché le modifiche proposte al Common Reporting Standard (CRS) per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra i Paesi. Pertanto il 22 marzo scorso l'OCSE ha pubblicato il relativo documento di consultazione pubblica per informare le decisioni dei responsabili politici sull'eventuale adozione di tale quadro e sulle relative componenti progettuali

GLI SCENARI FUTURI

Cosa prevede questo nuovo quadro?

- la raccolta e lo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra le amministrazioni fiscali, con riferimento alle persone che effettuano determinate transazioni in crypto-asset;
- la copertura dei crypto-asset che possono essere detenuti e trasferiti in modo decentralizzato, senza l'intervento di intermediari finanziari tradizionali, nonché le classi di attività che si basano su tecnologie simili che potrebbero emergere in futuro;
- l'obbligo, per gli individui e le entità che, come attività commerciale, forniscono servizi per lo scambio di crypto-asset contro altri crypto-asset o contro valute fiat, di applicare le procedure di due diligence per identificare i propri clienti e quindi la segnalazione dei valori aggregati degli scambi e dei trasferimenti per tali clienti su base annuale

GLI SCENARI FUTURI

Al Crypto-Asset
Reporting Framework
si aggiunge

L'elaborazione di **proposte nell'ambito della prima revisione completa del CRS**, con l'obiettivo di migliorarne ulteriormente il funzionamento, sulla base dell'esperienza acquisita dai governi e dalle imprese negli ultimi sette anni dalla sua adozione

GLI SCENARI FUTURI

Cosa prevedono
queste proposte?

- estensione dell'ambito di applicazione del CRS ai prodotti di moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali;
- alla luce dello sviluppo del CARF, anche modifiche per coprire gli investimenti indiretti in crypto-asset attraverso entità di investimento e derivati;
- nuove disposizioni per garantire un'interazione efficiente tra il CRS e il CARF, in particolare per limitare i casi di duplicazione delle segnalazioni
- il miglioramento delle procedure di due diligence e i risultati delle segnalazioni, al fine di aumentare l'utilizzabilità delle informazioni del CRS per le amministrazioni fiscali e limitare, ove possibile, gli oneri per le istituzioni finanziarie

LE CRIPTO-ATTIVITÀ: UNA PANORAMICA

Definizione MiCAR:

rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga (Art. 3, c. 1, n. (2))

Soggetti a MiCAR

Maggiori presidi regolamentari



Minori presidi regolamentari



Esclusi da MiCAR

Non-fungible token (NFT) 

Security token 

Central Bank Digital Currencies (CBDC) 

Tecnologie di riferimento

(DL 135/2018, conv. in L. 12/2019):

Tecnologie di registri distribuiti (DLT – Distributed Ledger Technologies) o similari

Smart contract

Ecosistema collegato:

DeFi – Finanza Decentralizzata

GLI SCENARI FUTURI

Cosa prevede il
MICAR?

- il Regolamento MICAR fornisce un fondamentale contributo poiché già prevede la regola denominata “*travel rule*“, fortemente voluta dal GAFI-FATF. L’applicazione di questa regola infatti prevede che tutti i soggetti obbligati raccolgano e registrino tutte le informazioni sulla fonte dell’attività virtuale e del suo beneficiario e che tali informazioni debbano altresì viaggiare con la transazione virtuale e siano anche memorizzate su entrambi i lati del trasferimento.

GLI SCENARI FUTURI

Cosa prevede la
DAC 8 ?



Le ultime disposizioni della DAC 8 validate dal Consiglio sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sui requisiti di comunicazione e sulle altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno altresì il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività già regolato dall'OCSE denominato "CARF" (Crypto-Asset-Reporting-Framework).

LA DISCIPLINA FISCALE CRIPTO 2023

Tassazione delle crypto-attività dei privati dal 1° gennaio 2023:

- Categoria ad hoc di redditi diversi per tutti i proventi relativi a crypto-attività, definite dalla norma fiscale, con soglia di rilevanza di € 2.000
- Esclusione permuta tra crypto con «eguali caratteristiche e funzioni»
- Imposta sostitutiva del 26%
- Monitoraggio fiscale: obbligo RW investitori e segnalazioni intermediari
- Applicabilità regimi risparmio amministrato e gestito
- Imposizione patrimoniale (bollo/IVAFE)
- Riconoscimento valore al 31/12/2022, previo «affrancamento» al 14%

Imprese:

- irrilevanza variazioni di valore crypto-attività ai fini Ires e IRAP

Regolarizzazione situazioni pregresse:

- Norma «transitoria» per plus/minus realizzate fino al 31/12/2022
- Sanatoria mancata dichiarazione crypto in RW, con 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun anno, e redditi su crypto, con 3,5%+0,5% sul valore delle attività detenute alla fine di ciascun anno o al realizzo

Non vengono regolati in maniera esplicita:

- Proventi da attività «strumentali» (es. *mining*)
- Operazioni di DeFi
- Trattamento IVA

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.

L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

- in un'unica soluzione, entro il 15.11.2023;
- in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 241/97, per cui è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (1/2)

La L. 197/2022 disciplina una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in tema reddituale che di monitoraggio fiscale.

Possono accedere le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia. Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle crypto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratte.

Ai fini della regolarizzazione in esame:

- se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW -> versa una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato;
- Se il soggetto ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
 - di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
 - unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (2/2)

La regolarizzazione avviene con:

- la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, con modello già approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
- Pagamento dell'importo dovuto con modalità e termini già stabilite con Provvedimento Attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

N.B.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 30 NOVEMBRE 2023 salvo proroghemanca circolare interpretativa AGE

Non è possibile regolarizzare attività frutto di operazioni illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

Attualmente, non è chiaro se per illeciti si intendano le sole violazioni penalmente rilevanti (e, in tal caso, quali di esse). Il punto dovrebbe, quindi, essere chiarito dalle disposizioni attuative.

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE

*Definizione crypto-attività:
trattamento fiscale sganciato dai contenuti e
legato alla tecnologia?*

*Individuazione permute escluse («eguali
caratteristiche e funzioni»)*

Proventi da «detenzione»

Risparmio amministrato e gestito

Criterio di valutazione ai fini RW, bollo e IVAFE

Norma «transitoria» e regolarizzazione

Profili internazionali



E-money token? CBDC? Crypto-valute a
corso legale? Security token? NFT?

Crypto-valute vs NFT o utility token?

Compensabili con minus su crypto?

Procedure per CASP? Applicazione soglia?

Costo o valore di mercato (quale?)?

Valore di riferimento? Copertura?

Valore in RW? Territorialità? Trattati?

Vi ringrazio per la gentile attenzione!



Avv. Valerio Vallefuooco

Esperto antiriciclaggio e anticorruzione Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Vice-coordinatore Commissione antiriciclaggio Ordine avvocati di ROMA

Vice-presidente Asso AML

Membro esterno Commissione antiriciclaggio ordine avvocati Milano e ordine commercialisti Roma

Giornalista pubblicista esperto Sole24ore

Founding partner

Studio Legale Vallefuooco & Associati S.r.l.

In alliance with

Belluzzo international Partners

Viale Regina Margherita 294, 00198 Roma

Via Andegari 4 Tel.: +39 06 44251509 Milano

email: v.vallefuooco@studiovallefuooco.it

Mobile: +39 3356455945

Fax: +39 06 8412205